

DISCIPLINARE PER SPONSORIZZAZIONE DI SEMINARI E CONVEGNI NEL SETTORE AGROALIMENTARE

La Camera di Commercio di Verona, in esecuzione della deliberazione di Giunta n. 60 del 22.3.2017, ai sensi del Regolamento per la disciplina e la gestione dei contratti di sponsorizzazione, approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 11 del 21.12.2016, in conformità con quanto previsto dall'art. 43 della Legge 449/1997 e ss. mm. e ii. e dall'art. 19 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., intende reperire offerte di sponsorizzazione per la realizzazione di convegni e seminari rivolti a imprese ed operatori del settore agroalimentare.

Le iniziative consisteranno in:

- a) **1 convegno sulle indicazioni nutrizionali e salutistiche su prodotti alimentari**, indirizzato ad imprese del settore e professionisti, della durata di circa 3 ore, in programma per il mese di maggio 2017;
- b) **1 progetto formativo, articolato in 7 seminari**, su aspetti rilevanti per il rilancio competitivo e l'espansione all'estero, quali sicurezza dei prodotti alimentari, norme a tutela della qualità dei prodotti, norme sui preconfezionati, contraffazione, insediamento sui mercati esteri (normative fiscali e doganali, strumenti a supporto dell'internazionalizzazione, etc.), tutela del brand e comunicazione sul web.

Il programma del convegno e dei singoli seminari verrà inviato via posta elettronica indicativamente a 3.500 imprese del settore della produzione e commercializzazione di prodotti alimentari (pane, riso, pasta, farine, dolci, olio, bevande, ortofrutta, etc.) e diffuso tramite il sito internet, newsletter e social network camerali.

E' prevista la partecipazione:

- di circa 80 tra imprese e professionisti al convegno di cui al punto a)
- di circa 25 tra imprese e professionisti a ciascuno dei seminari di cui al punto b).

Art.1 OGGETTO

Il contratto di sponsorizzazione prevede che la Camera di Commercio metta a disposizione dello Sponsor spazi pubblicitari in occasione dei seguenti convegni/seminari:

- 1) 11.5.2017 - Indicazioni nutrizionali e salutistiche su prodotti alimentari
- 2) 25.5.2017 – Sicurezza dei prodotti alimentari e Informazioni ai consumatori
- 3) 15.6.2017 – Tutela della qualità, controlli e regime sanzionatorio
- 4) 4.7.2017 – I preconfezionati
- 5) 27.9.2017 – Innovazione e competitività
- 6) 11.10.2017 – Media e Brand
- 7) 8.11.2017 – Internazionalizzazione
- 8) 29.11.2017 – Strumenti di finanziamento e supporto all'internazionalizzazione

Le date ed i titoli definitivi dei seminari potranno subire delle variazioni per esigenze organizzative della Camera di Commercio.

Per ciascun evento, è previsto un numero massimo di tre sponsorizzazioni finanziarie.

I soggetti che verranno individuati come “sponsor” potranno godere dei vantaggi fiscali derivanti dagli investimenti in contratti di sponsorizzazione previsti dalla vigente normativa.

Art.2 TIPOLOGIA DI SPONSORIZZAZIONE

Lo sponsor potrà sottoscrivere con la Camera di Commercio un contratto di sponsorizzazione finanziaria o di sponsorizzazione tecnica.

Art. 3 SPONSORIZZAZIONE TECNICA – OBBLIGHI DELLO SPONSOR

Lo sponsor si obbliga, con la sottoscrizione del contratto, a realizzare i servizi di cui alla proposta presentata alla Camera di Commercio, e da questa approvati, in data da concordare con la Camera (indicativamente nel mese di dicembre 2017).

Art. 4 OBBLIGHI DELLA CAMERA DI COMMERCIO

La Camera di Commercio si impegna a:

- inserire il logo dello sponsor sul materiale informativo (programmi e locandine) degli eventi. A tal fine si specifica che si tratterà di sponsorizzazione non esclusiva. Rimane salva quindi la facoltà della Camera di Commercio di reperire altre sponsorizzazioni per i singoli eventi;
- pubblicare il programma dei seminari attraverso il proprio sito internet e profili social e diffonderlo anche tramite newsletter e via posta elettronica;
- ad inserire nella cartellina degli eventi eventuale materiale informativo/pubblicitario,
- ad esporre, in apposito spazio dedicato, pubblicazioni, depliant, brochure e altro materiale informativo/pubblicitario,
- ad iscrivere gratuitamente agli eventi, a richiesta, un rappresentante dello sponsor.

Art. 5 DURATA

Il contratto di sponsorizzazione ha durata dalla data di sottoscrizione e fino alla data degli eventi per i quali è offerta la sponsorizzazione. Il programma di ciascun evento verrà pubblicato dalla Camera di Commercio non appena disponibile e, comunque, non prima di 30 giorni anteriori alla data prevista per l'evento.

Art. 6 SPONSORIZZAZIONE FINANZIARIA – PAGAMENTI

A seguito del pagamento del corrispettivo stabilito, che dovrà essere effettuato nei termini comunicati dalla Camera di Commercio, questa emetterà fattura nei confronti del Sponsor.

Art. 7 SPONSORIZZAZIONE TECNICA - IMPORTO DELLA SPONSORIZZAZIONE

Lo sponsor tecnico si impegna a fatturare alla Camera di Commercio, al momento della sottoscrizione del contratto, un importo pari al valore economico complessivo dei servizi offerti alla Camera di Commercio e da questa approvati. La Camera di Commercio fatturerà allo sponsor uguale importo a titolo di controprestazione per la promozione di immagine connessa all'iniziativa.

Art. 8 RIFIUTO DI SPONSORIZZAZIONI INACCETTABILI

In conformità all'art. 10 del Regolamento per la disciplina e la gestione dei contratti di sponsorizzazione, approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 11 del 21.12.2016, l'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:

- a) possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata, ovvero tra le finalità della Camera di Commercio e quelle dello sponsor;
- b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
- c) la reputi inaccettabile per motivi di ordine o interesse pubblico, ovvero perché contraria a norme di legge o al buon costume.

Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:

- a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- b) produzione o distribuzione di tabacco e/o generi di monopolio e, in generale, prodotti la cui sponsorizzazione sia vietata da norme di legge o regolamentari, anche comunitarie;
- c) materiale pornografico o a sfondo sessuale;
- d) messaggi offensivi in genere, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

Art. 9 RESPONSABILITA'

Lo sponsor è l'unico responsabile per qualsiasi questione legale inerente sia il messaggio pubblicitario sia i prodotti ed i materiali che ad esso lo sponsor decide di collegare.

Lo sponsor dichiara e garantisce che l'uso, la riproduzione, la distribuzione e la trasmissione del proprio logo non violino le leggi italiane o qualsiasi diritto di terze parti incluse, non limitatamente a violazioni, appropriazioni indebite di qualsiasi copyright, diritto d'autore, marchio registrato, titolo, segreto aziendale, musiche, immagini o qualsiasi proprietà o diritto di proprietà. Lo sponsor è l'unico responsabile del contenuto dell'annuncio e si impegna a che esso non contenga pubblicità mendace, concorrenza sleale, diffamazioni, ingerenze sulla privacy o sui diritti personali, messaggi discriminatori, razzisti o comunque offensivi della dignità e dei diritti umani. Lo sponsor dichiara la totale non perseguibilità della Camera di Commercio di Verona per qualsiasi questione inerente i contenuti della sponsorizzazione.

Lo sponsor solleva la Camera di Commercio di Verona da qualsiasi spesa legale inerente la sponsorizzazione e la relativa pubblicazione sul sito della Camera di Commercio, assumendosi la totale responsabilità e gli oneri derivanti da eventuali azioni da parte di terze parti contro la Camera di Commercio di Verona causate dalla pubblicazione del proprio logo.

Lo sponsor non potrà trasferire a terzi gli obblighi assunti con la propria richiesta di sponsorizzazione, così pure i diritti e gli obblighi conseguenti al contratto.

Sono a carico dello sponsor tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario di cui al logo o marchio aziendale che verrà pubblicato.

Art. 10 INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE – RECESSO

La Camera di Commercio si riserva il diritto di risolvere il contratto di sponsorizzazione in caso di violazione, da parte dello sponsor, degli obblighi contrattuali di cui al precedente articolo 3.

La Camera di Commercio di Verona avrà la facoltà di recedere dal contratto per causa di forza maggiore, per annullamento dell'iniziativa formativa, per imposizione di qualsiasi autorità competente.

In tali casi sono fatti salvi i diritti maturati dalle parti anche in ordine al rimborso delle quote/parti dei corrispettivi versati.

Art. 11 PENALI

Fatta salva ogni maggior tutela ai sensi delle norme del codice civile, ivi incluso il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 2043, in caso di inadempimento rispetto all'obbligazione contrattuale di sponsorizzazione tecnica, imputabile allo Sponsor, questo si obbliga a versare alla Camera di Commercio, entro 15 giorni dalla contestazione dell'inadempimento, una somma pari al doppio del valore della sponsorizzazione aggiudicata.

Art. 12 COMUNICAZIONI

Qualsiasi comunicazione relativa al contratto dovrà essere effettuata a mezzo posta elettronica certificata.

Art. 13 FORO COMPETENTE

Il Foro competente per le eventuali controversie insorgenti nella fase di esecuzione del contratto di sponsorizzazione è quello di Verona.

Art. 14 SOTTOSCRIZIONE

Il contratto di sponsorizzazione di cui alle presenti condizioni contrattuali dovrà essere sottoscritto dal titolare o legale rappresentante dello Sponsor.

Tutte le spese, imposte e tasse relative alla stipulazione ed eventuale registrazione del contratto saranno a carico dello Sponsor.

Data _____

p. lo Sponsor

p. la Camera di Commercio di Verona

Agli effetti dell'art. 1341 cc. i sottoscritti dichiarano di approvare specificamente le seguenti disposizioni del disciplinare:

Art. 9 RESPONSABILITA'

Art. 10 INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE – RECESSO

Art. 11 PENALI

Art. 13 FORO COMPETENTE

p. lo Sponsor
